

rolì , sopra li due Capitoli primo Luglio 1776. stabilito, e firmato sopra l'istanze de' Magnifici Precessori dal Nobil Uomo Andrea Memmo , fu Proveditor , diede argomento a' Magnifici Signori Deputati Attuali , in vista delle suppliche della Fraglia stessa , di seriamente versare nel total della materia , onde sistemarla in contemplazione delle Leggi , Terminazioni , ed Accordi in altri tempi seguiti con gl' infrascritti Capitoli , quali dovranno con Parte di questa Fraglia , legittimamente ridotta , esser accettati per la perpetua , e inalterabile sua esecuzione .

I. Non potrà alcun descritto in detta Fraglia , se non terminata l' ora di Terza , praticar , transitar , o in qualsisia altra maniera fermarsi per poco , o per molto tempo , sopra la Piazza del Peronio , a riserva di quelli , che possedono Cassoni sopra la medesima , i quali potranno unicamente fermarsi nella continenza delle loro Botteghe , sino al termine del suddetto suono di Terza , restando insieme proibito , tanto a quelli che possedono Cassoni , quanto a qualunque altro , il poter piantar Stazzi nella detta Piazza con Banche , Tavole , Carreghe , o in altro qualunque modo , in pena della perdita della Roba .

II. Il Campanaro poi della pubblica Torre di questo pubblico Palazzo , in pena del
vol. 9. N.º XVIII. S la